

**Ordinanza
sul Fondo di disattivazione e sul
Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)**

Modifica del ...

Progetto del 4 marzo 2015

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003² sull'energia nucleare (LENu),

Art. 4 Calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestitiscono per il loro impianto uno studio sul presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi), la prima volta al momento dell'entrata in servizio.

² I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

³ Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia presunta una durata d'esercizio diversa.

⁴ Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi.

⁵ Sulla base dello studio sui costi e della verifica di cui al capoverso 4, la Commissione domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e

¹ RS 732.17

² RS 732.1

delle comunicazioni (DATEC) di calcolare il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.

Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima che siano trascorsi cinque anni dal termine di cui all'articolo 4 capoverso 1 quando:

- a. l'esercizio produttivo in una centrale nucleare o l'esercizio di un altro impianto nucleare è interrotto (messa fuori servizio definitiva);
- b. circostanze imprevedute fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

² La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Per costi amministrativi s'intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione nonché per i comitati e i gruppi di specialisti;

Art. 8 cpv. 3

³ I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC proroga la durata per la base di calcolo.

Art. 8a Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi calcolati;
- b. ai costi amministrativi dei Fondi;
- c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincarico.

² Il reddito del capitale, il tasso di rincarico e il supplemento di sicurezza sono fissati nell'allegato 1. In caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro, il DATEC adegua l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 9 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.

Art. 13a cpv. 1

¹ Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all'allegato 2 in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico.

Art. 21 cpv. 1, 2^{bis} 3, 4 e 5

¹ La Commissione si compone di undici membri al massimo.

^{2bis} I collaboratori del DATEC e dell'IFSN non possono essere né eletti come membri della Commissione né consultati come specialisti.

³ Nella misura in cui la presente ordinanza non dispone diversamente, per le indennità si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 81-84 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado di occupazione è stabilito dal DATEC.

⁴ Per i presidenti dei comitati valgono le stesse diarie previste per i presidenti.

⁵ Per i membri indipendenti il DATEC può aumentare le diarie al massimo del 50 per cento.

Art. 23 lett. a, a^{bis}, a^{ter}, n, s e t

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. sottopone al DATEC le prescrizioni per l'allestimento dello studio sui costi;
- a^{bis} dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;
- a^{ter} sottopone al DATEC il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- n. emana le direttive relative agli investimenti;
- s. fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza;
- t. allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per l'approvazione.

Art. 29 Vigilanza

I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

Art. 29a Competenze

¹ Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:

³ RS 172.010.1

- a. elegge i membri della Commissione e il suo presidente, nonché il suo vicepresidente;
- b. nomina il Servizio di revisione;
- c. approva i rapporti annuali;
- d. dà lo scarico alla Commissione;
- e. se constatata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.

² Il DATEC ha le seguenti competenze:

- a. emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, sui principi e sugli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché sulle relative condizioni;
- b. stabilisce le disposizioni per allestire lo studio sui costi nel caso specifico;
- c. stabilisce il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

³ L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1. L'allegato finora in vigore diventa l'allegato 2.

Allegato 1
(art. 8a)

Reddito del capitale, tasso di rincarico e supplemento di sicurezza

Per il calcolo dei contributi secondo l'articolo 8a capoverso 1 si suppone un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari), un tasso di rincarico dell'1,5 per cento e un supplemento di sicurezza del 30 per cento.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simo-
netta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

